



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI
CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

ORDINANZA DEL SETTORE Ordinanze del Sindaco
N. 39 del 02-03-2023 **ORIGINALE**

**Oggetto: PREVENZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI
UNGULATI SELVATICI IN AMBITO URBANO**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la sicurezza dei cittadini è un obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale;
- numerose segnalazioni giungono da parte di cittadini, preoccupati per la costante presenza di cinghiali selvatici, allo stato brado, nel centro abitato e aree limitrofe;
- la presenza incontrollata di cinghiali può comportare contatti fortuiti e non voluti con persone e animali domestici;
- i cinghiali possono essere portatori di numerose malattie ponendo problemi non solo di pubblica incolumità, ma anche di ordine sanitario;
- la presenza di cinghiali vaganti è fonte di pericolo anche per la circolazione stradale, in particolar modo nelle ore crepuscolari;
- il perdurare della presenza di cinghiali in dette zone, sempre più numerosa a causa dell'alto tasso riproduttivo, determina una situazione di rischio avvertita da tutta la collettività;

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze sindacali n. 235 del 25/08/2021, la successiva n. 344 del 15.12.2021, la n. 53 del 22.03.2022, la n. 168 del 24.06.2022 (integrata e modificata con la n. 221 del 12.08.2022 e la n. 246 del 08.09.2022), la 294 del 04.11.2022, la cui efficacia è cessata il 12.02.2023, provvedimenti che hanno permesso di ridurre la presenza di cinghiali in aree urbane del Comune;

VISTA la nota del Corpo di Polizia Provinciale di Chieti prot. n. 0007526 del 27.02.2023, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 12163 in pari data, con la quale si invita il Sindaco a valutare la possibilità di prorogare l'Ordinanza n. 294 del 4.11.2022 viste le segnalazioni per presenza di cinghiali pervenute;

CONSIDERATO, infatti, che il problema, seppur mitigato, non è stato risolto con gli interventi sinora attuati anche e soprattutto a causa dell'alto tasso riproduttivo della specie e dell'esistenza di branchi erratici capaci di considerevoli spostamenti, spesso tra territori di comuni diversi;

RITENUTO, a seguito delle informazioni acquisite dalla Polizia Provinciale e dalle segnalazioni pervenute, poter valutare in n. 50 esemplari circa i cinghiali che al momento

frequentano le aree urbane e periferiche del Comune, numero comprensivo degli esemplari non rimossi con la precedente ordinanza n. 294 del 04.11.2022;

TENUTO CONTO che, a seguito di segnalazioni, sulla base di quanto emerso dai sopralluoghi effettuati e dalle informazioni fornite per le vie brevi dalla Polizia Provinciale di Chieti, occorre attivare ogni strumento per limitare al massimo la presenza di tali animali, aggiungendo alle località Via per Treglio, Quartiere S. Rita, Via Iconicella, Via Vecchia Iconicella, Via del Mare, Via Bergamo, Via Firenze, Via S. Giovanni da Capestrano, Via S. Croce, Via Tinari, C.da Gaeta, C.da S. Giusta, C.da Villa Andreoli, C.da Madonna del Carmine, Costa di Chieti, C.da S. Amato, C.da Nasuti, C.da Spaccarelli, C.da Torre Marino anche le contrade Colle Campitelli e Rizzacorno, aree interessate da recenti avvistamenti;

EVIDENZIATO che la presenza di cinghiali nelle aree urbane desta preoccupazione nella cittadinanza, con elevato rischio di danni a persone e cose e pertanto impone l'assunzione di provvedimenti opportuni;

DATO ATTO che le attività di "controllo faunistico" attuate ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 157/1992 e s.m. e i. "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" sono preordinate alla prevenzione dei danni e delle situazioni di conflitto riconducibili alla presenza ed all'impatto delle popolazioni selvatiche sull'ecosistema naturale o sulle attività antropiche;

VISTA la Legge 221/2015 e s.m. e i. "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" e in particolare l'articolo 7 che detta disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili, vietandone il foraggiamento, nonché disponendo che gli animali rimossi non possano essere rimessi a vita libera;

VISTO il D.M. Ambiente 19 aprile 1996 e s.m. e i. "*Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione*" che annovera il cinghiale (*Sus scrofa*) tra le specie pericolose;

RICHIAMATO l'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. "*Testo unico sugli enti locali*" il quale, al comma 4, stabilisce quanto segue: "*Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge*";

VISTI:

1. la legge regionale n. 10/2004 e s.m. e i. "*Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente*" ed in particolare:
 - l'articolo 44, comma 4, secondo il quale: "*Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri abitati è autorizzato con ordinanza sindacale sentito l'ISPRA e informati la Regione, il Prefetto e l'ATC competente territorialmente. I piani di controllo sono svolti con il coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza. Gli interventi di controllo effettuati in deroga ai divieti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e), della L. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono svolti con il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza. Per l'esecuzione di eventuali piani di abbattimento ci si può avvalere dei soggetti di cui al comma 7*".

- l'articolo 44 comma 7 secondo il quale: *“... Per l'esecuzione dei piani di abbattimento, i soggetti attuatori si avvalgono dei seguenti soggetti purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio:*
 - a) proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento;*
 - b) personale di vigilanza dei comuni;*
 - c) guardie venatorie volontarie;*
 - d) guardie ambientali volontarie;*
 - e) cacciatori formati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica con relativo esame di abilitazione, sulla base di programmi concordati con l'ISPRA e riconosciuti dalla Regione”;*
- 2. la Disciplina delle attività di controllo delle popolazioni di cinghiale (*Sus scrofa*) nei territori sottoposti a gestione programmata della caccia e negli istituti faunistici della Regione Abruzzo (2022-2027), approvata con D.G.R. n. 306 del 10.06.2022;

VISTE:

- la nota della Provincia di Chieti dell'08.06.2022, acquisita al protocollo comunale in data 09.06.2022 al n. 34686, con cui, tra gli altri, è indicata la necessità di attivare azioni di bonifica e ripulitura delle aree dove gli ungulati di che trattasi trovano rifugio, nonché installare cartellonistica specifica e altri accorgimenti così come individuati dall'I.S.P.R.A.;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 5/2022 con cui viene richiamata l'attenzione sulla Legge 7 aprile 2022, n. 29, “Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)” la quale dispone l'obbligo di segnalare il rinvenimento di esemplari di cinghiale al servizio veterinario della Asl territorialmente competente;

VALUTATO che gli interventi in ambito urbano, costituiscono una tipologia specifica particolarmente delicata di controllo faunistico, essendo preordinata alla tutela della pubblica salute e come tale da svolgersi in via esclusiva con il coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza dotati di particolare esperienza, come previsto per legge;

RITENUTO necessario, stante la situazione descritta, di attivare l'attività di controllo del cinghiale nelle zone urbane e aree limitrofe segnalate;

VISTO che, in data 14/07/2021, prot. n. 40224, in merito alla problematica costituita dalla presenza di cinghiali nell'ambito urbano di questo Comune è stato richiesto parere tecnico, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 10/2004, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

VISTA la nota del 03/08/2021, prot. n. 43605, con la quale detto Istituto si è espresso favorevolmente in merito alle attività di contenimento che questo Comune intende attuare;

PRESO ATTO che l'ISPRA nel menzionato parere raccomanda di adottare, contestualmente alle attività di controllo, le seguenti specifiche misure che potranno scoraggiare la frequentazione in ambito urbano e periurbano dei cinghiali:

- divieto di alimentazione dei cinghiali (ai sensi dell'art. 7, c 2 della L. n. 221/2017);
- messa in sicurezza/frequente pulizia di cassonetti e/o punti di raccolta dell'immondizia di origine domestica o attività ristorative pubbliche in ambito urbano e lungo le strade;
- pulizia della vegetazione spontanea erbacea ed arbustiva dai margini stradali;
- obbligo di mantenere puliti e sgomberi terreni e aree private da vegetazione infestante;

- eliminazione delle micro discariche e rimozione delle carcasse animali ai margini delle aree abitate e lungo scarpate, margini stradali e piazzole di sosta;
- installazione di apposita segnaletica “animali selvatici vaganti” integrata da altre segnalazioni verticali, orizzontali o luminose (eventualmente riportante un numero utile a cui fornire eventuali segnalazioni);
- installazione di illuminazione stradale in tratti particolarmente critici;
- apposizione di limiti di velocità lungo i rettilinei con limitata visibilità (curve, tornanti);
- ricorso all'utilizzo di autovelox;
- installazione di recinzioni;
- installazione di dossi;

VISTO l'art. 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R. D. del 18/06/1931 n. 773;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n.157, e in particolare l'art.19 che disciplina il controllo della fauna selvatica;

VISTO l'art. 44 della L.R. Abruzzo n. 10/2004 e s.m.i.;

VISTO il TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Per tutto quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato, per motivi sanitari e per l'incolumità pubblica:

1. Il controllo dei cinghiali nelle zone urbane di seguito indicate e in quelle limitrofe:

- Via per Treglio;
- Quartiere S. Rita;
- Via Iconicella;
- Via Vecchia Iconicella;
- Via del Mare;
- Via Bergamo;
- Via Firenze;
- Via S. Giovanni da Capestrano;
- Via S. Croce;
- Via Tinari;
- C.da Gaeta;
- C.da S. Giusta;
- C.da Villa Andreoli;
- C.da Madonna del Carmine;
- Costa di Chieti;
- C.da S. Amato;
- C.da Nasuti;
- C.da Spaccarelli;
- C.da Torre Marino;
- C.da Colle Campitelli;

- C.da Rizzacorno.

2. A chiunque di non fornire alimenti di qualsiasi genere e scarti alimentari agli animali selvatici, in particolar modo agli ungulati appartenenti alla specie "*Sus scrofa*", nome comune "cinghiale";
3. Ai proprietari o possessori di terreni prospicienti le strade del Comune di mantenere puliti e sgomberi i terreni medesimi dalla vegetazione infestante e di attivare le necessarie azioni di bonifica e ripulitura degli stessi, allo scopo di prevenire il crearsi di condizioni ecologiche favorevoli alla penetrazione e all'ambientamento dei cinghiali;
4. Alla cittadinanza il rispetto del conferimento dei rifiuti secondo i giorni e gli orari comunicati dalla Società gestore dei servizi di igiene urbana e di utilizzare correttamente i mastelli/contenitori consegnati per il conferimento dell'organico, al fine di evitare la presenza incontrollata di cibo sulle strade;
5. Alla Polizia Municipale, l'intensificazione dei controlli atti a reprimere ogni forma di abbandono di rifiuti o errato conferimento degli stessi, in difformità di legge e/o regolamenti, nonché la verifica dell'osservanza degli obblighi di cui ai precedenti punti 2 e 3 e l'eventuale attività sanzionatoria ai sensi di legge;

INCARICA

- La Polizia Provinciale di Chieti, in avvalimento della Regione Abruzzo, di rimuovere gli esemplari di *Sus scrofa* vaganti e/o abituati a frequentare le aree urbane in cerca di cibo, con i metodi ritenuti di volta in volta più efficaci e risolutivi in relazione alle circostanze, avuto riguardo all'esigenza prioritaria di garantire la salute e l'incolumità delle persone, compresa quella degli stessi addetti alle operazioni, nonché l'integrità delle cose, procedendo all'abbattimento immediato degli animali, ove ritenuto necessario. Detta Polizia Provinciale, per l'esecuzione di quanto richiesto, si potrà avvalere dei soggetti di cui al comma 7 dell'art. 44, L.R. 10/2004, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio:
 - a) *proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento;*
 - b) *personale di vigilanza dei comuni;*
 - c) *guardie venatorie volontarie;*
 - d) *guardie ambientali volontarie;*
 - e) *cacciatori formati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica con relativo esame di abilitazione, sulla base di programmi concordati con l'ISPRA e riconosciuti dalla Regione;*
- Gli Agenti o Ausiliari di pubblica sicurezza di coordinare, supportare e coadiuvare gli incaricati di cui al punto che precede, ove necessario circoscrivendo aree determinate per lo svolgimento delle operazioni di rimozione; aree che dovranno essere all'uopo temporaneamente interdette al transito di persone e mezzi estranei, tutto ciò mediante adeguati accordi tra le Forze di Polizia locali e dello Stato;
- La Società ECO.LAN S.p.A. di effettuare la pulizia e la raccolta dei rifiuti rinvenuti lungo le strade o in altri luoghi pubblici, evitando assolutamente che restino residui idonei ad attirare la fauna selvatica;

SPECIFICA

1. Qualora le attività di controllo debbano essere effettuate in deroga ai divieti di cui all'art. 21, comma 1, lettera e) della L. 157/1992 e s.m. e i. ovvero *“nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali”*, esse devono essere svolte con la presenza e il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza;
2. che la presente Ordinanza ha efficacia immediata, decorrente dall'affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Lanciano per un periodo di 180 (centottanta) giorni;
3. qualora si proceda all'abbattimento di tutti gli animali presenti nelle aree urbane, la presente ordinanza cessa la sua efficacia anche prima del termine di cui al punto 2 che precede, al momento in cui saranno abbattuti tutti i 50 esemplari facenti parte del gruppo che costituisce fonte di pericolo;
4. che l'assegnazione degli animali abbattuti, a cura della Polizia Provinciale, avvenga in modalità gratuita a favore dei soggetti che coadiuvano le operazioni di controllo della fauna selvatica, disposte attraverso la presente ordinanza, nel rigoroso rispetto delle norme vigenti che regolano la tutela sanitaria, il benessere animale e la sicurezza alimentare, a parziale ristoro dei costi e dell'impegno sostenuto;
5. che al termine della vigenza della presente ordinanza, gli uffici preposti, daranno informazioni all'Ufficio Osservatorio Faunistico Regionale della Regione Abruzzo (dpd023@regione.abruzzo.it) circa il numero di animali eventualmente abbattuti e/o catturati con indicazione di classe di sesso ed età.

DISPONE

1. La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio online per un periodo non inferiore a 60 giorni;
2. L'affissione su tutto il territorio comunale di un manifesto “Avviso alla Cittadinanza” con l'indicazione delle regole generali di comportamento inerenti alla presenza di cinghiali;
3. Che tutti gli interventi siano effettuati nel rispetto delle norme sulla sicurezza pubblica;
4. Il rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui alla Legge 7 aprile 2022, n. 29 (obbligo di segnalazione rinvenimento esemplari di cinghiale alla Asl – Servizio Veterinario);
5. La trasmissione della presente ordinanza ai seguenti destinatari:
 - Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura, Servizio Supporto Tecnico all'Agricoltura, Ufficio Osservatorio Faunistico Regionale;
 - Polizia Provinciale di Chieti c/o Provincia di Chieti;
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Chieti;
 - Questura di Chieti;
 - Comando Gruppo Carabinieri – Forestale di Chieti;
 - Stazione Carabinieri Forestale di Lanciano;
 - Ambito Territoriale di Caccia Chietino-Lancianese;
 - A.S.L 02 – Dipartimento Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica;
 - A.S.L 02 – Dipartimento Prevenzione, Servizio Veterinario Sanità Animale;
 - Comando Polizia Municipale di Lanciano;
 - ECO.LAN S.p.A.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio on-line del Comune di Lanciano (CH).

Il Responsabile P.O. del Servizio Ambiente attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa.

Il Responsabile di P.O.
Ing. Sara DITTORE

Lanciano, lì 02.03.2023

Il Sindaco
Avv. Filippo PAOLINI

